



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA STRADA DELLE FRASCHETTE ETRUSCHE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 06.04.2006;

*Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 16.12.2013,
relativamente agli artt. 8 e 9*

Art. 1 - Finalità e definizione di “Fraschetta Etrusca”

1. La Regione Lazio, in attuazione della Legge 27 luglio 1999, n. 268, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale la realizzazione delle “Strade del Vino”. La costituzione di una strada dei vini, invero, comporta l’istituzione di un comitato di gestione che la promuova, la organizzi e la gestisca, mentre è nella volontà del Comune di Cerveteri predisporre un regolamento entro il quale possano trovare riferimento quelle realtà locali che da anni esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti vinari attraverso l’allestimento di strutture denominate “FRASCHETTE” e la pubblicizzazione delle cantine locali. La volontà comunale è quella di organizzare in modo uniforme la realtà di Cerveteri cercando di offrire un miglior servizio all’utenza, diffondendo una tradizione centenaria. Con il presente regolamento si ritiene organizzare la diffusione della tipologia “Fraschetta” e/o Cantina organizzata attraverso il rispetto di minimi standards operativi riferite a problematiche urbanistiche, igienico sanitarie e forme d’uso.

2. Le "Fraschette Etrusche" sono luoghi appositamente segnalati, dove insistono valori naturali, culturali ed ambientali, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, anche posizionate fuori dal contesto aziendale.

3. Le "FRASCHETTE" hanno lo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine e costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica integrata.

I percorsi delle “Fraschette” possono includere, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10.2.92, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Reg. Ce n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari, tradizionali, relative agli olii e altri prodotti tipici locali.

Art. 2 - Standards minimi delle “FRASCHETTE ETRUSCHE”

1. In applicazione delle norme regolamentari del Comune e di quanto eventualmente sancito con il “Programma Agricolo” di prossima attuazione, le Fraschette riconosciute come partecipanti al progetto debbono avere:

Il logo identificativo unico che può essere quello della RES TIPICA, una volta provveduto all’adesione;

La segnaletica informativa, posta in prossimità o all’interno della “Fraschetta” e/o Cantina, consistente nello specifico logo identificativo e nella denominazione della cantina;

La mappa del territorio specifica della “Strada delle Fraschette Etrusche”, posta in prossimità di ogni locale di vendita, nei centri abitati e nei luoghi di sosta. La mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica complessiva, tramite simbologia annessa, della “Strada” dando rilevante importanza alla offerta culturale, archeologica e paesaggistica del territorio;

La mappa di micropercorso, in cui devono, comunque, comparire gli elementi di cui ai precedenti trattini, esposta presso ciascun soggetto aderente, con indicati i riferimenti necessari per usufruire dei servizi nel territorio;

Il materiale informativo sulla “Strada”, in esposizione presso ciascun soggetto aderente;

La “Strada delle Fraschette” deve inoltre, prevedere:

- a) La possibilità di mettere a disposizione dei clienti utenti, per gli eventuali assaggi del prodotto vinicolo, anche prodotti alimentari tipici della zona (formaggi, salumi, prosciutti ecc.) da consumarsi sul posto. In nessun caso si potrà ricorrere alla attività di somministrazione di cui alla Legge 287/1991. E’ vietato all’interno del locale individuato nella strada, procedere alla cottura di cibi, anche senza manipolazione, e forniti dagli avventori.

- b) Per coloro i quali eserciteranno l'attività di FRASCHETTA nel rispetto del disposto di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 18.05.2001, n°228 potranno procedere alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della Legge 27.7.1999, n° 268. Dovrà essere previamente ottenuto il riconoscimento da parte della Provincia di Roma di Azienda Agrituristica, e ottenuto l'autorizzazione comunale. In quest'ultimo caso sarà possibile prevedere la possibilità della cottura per il consumo sul posto dei prodotti agricoli di diretta provenienza o acquistati nella misura di Legge.
- c) Il possesso, comunque, della certificazione sanitaria dei locali e delle attrezzature per coloro che si limitano a vendere formaggi, prosciutto, salami tipici, ecc. di contro, è necessaria l'autorizzazione sanitaria nei casi in cui si proceda alla somministrazione nei limiti dimensionali previsti dalla normativa sull'agriturismo;
- d) I locali adibiti a "FRASCHETTA ETRUSCA" per uniformarsi alle condizioni igienico sanitarie, possono ottenere agevolazioni urbanistiche, qualora riferite all'Altezza dei locali adibiti a Bagni, magazzini, e/o locali annessi. La concessione delle eventuali deroghe e l'esercizio della attività nei locali adibiti a FRASCHETTA ETRUSCA non costituiscono riconoscimento di cambio di destinazione d'uso del locale per altri fini.

2. Alle "FRASCHETTE ETRUSCHE" possono aderire:

- Le aziende vitivinicole, incluse le strutture cooperative di trasformazione, che producono e/o trasformano uve provenienti da vigneti iscritti all'Albo di cui all'art. 15 della L. 10 febbraio 1992, n. 164, e, comunque, non inferiore al limite fissato dal Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, a meno che i richiedenti non rappresentino il 100 % della produzione;
- Tutte le cantine produttrici di vini a denominazione di origine;
- Tutte le aziende agrituristiche;
- Tutte le cantine gestite da agricoltori debitamente iscritti alla C.C.I.A.A.;

Il percorso deve includere in tutte le sue manifestazioni i riferimenti artistico-culturale e/o paesistico - ambientale del Comune di Cerveteri fruibile da parte del pubblico con le relative indicazioni.

Art. 3 - Standards di qualità delle aziende vitivinicole e delle cantine delle "Strada FRASCHETTE ETRUSCHE"

1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada delle Frascchette Etrusche" le aziende vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi:
- essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla Legge 1Febbraio 1992 N. 164; oppure al di fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della L. 164/92; nel caso in cui l'impianto di trasformazione fosse ubicato al di fuori del territorio di produzione delle uve di cui sopra e, comunque in ambito provinciale, l'ammissibilità sarà valutata in rapporto al grado di integrazione con lo sviluppo del circuito in questione e/o del collegamento dello stesso con altre strade;
 - possedere un'area attrezzata per una sosta temporanea dei visitatori in spazi chiusi, ubicati nei pressi dell'azienda, ovvero all'interno del centro abitato;
 - esporre una segnaletica d'ingresso all'azienda o al locale che, oltre al logo della "Strada FRASCHETTA ETRUSCA", deve contenere: il nome dell'azienda, i numeri di telefono, la possibilità di eseguire visite guidate alla Azienda, gli orari ed i giorni di apertura;
 - Essere inderogabilmente iscritti alla Camera di Commercio come azienda agricola;

- Se l'attività non è svolta in azienda è necessario possedere un locale posto nelle vicinanze o all'interno del centro abitato approntato come un luogo di accoglienza degli ospiti, dove oltre al consumo del prodotto sia presente e reperibile anche materiale illustrativo, della strada, in possesso delle caratteristiche oggettive prima richiamate;
- Debbono avere una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui vigneti e sulla cantina, un breve glossario pluri-lingue dei termini vitivinicoli e turistici da consegnare ai visitatori, un opuscolo sulle precipue caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della strada;
- possedere uno spazio di degustazione con affissione, in modo ben visibile, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi. Tali prezzi devono essere notificati al Comune di Cerveteri. La degustazione va preordinata all'arrivo degli ospiti ed effettuata in specifici bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto, dei prodotti eventualmente detenuti, ma solo al pagamento di quanto eventualmente consumato, oltre all'assaggio dovuto;

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada delle FRASCHETTE ETRUSCHE" le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole ed offrire i seguenti servizi:

a - essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;

b- esporre la segnaletica d'ingresso all'azienda agricola contenente oltre al logo della "Strada delle frascchette etrusche": il nome dell'azienda, i numeri di telefono, gli orari ed i giorni di apertura;

c - esporre un congruo numero di vini relativi alle "Cantine Locali" ;

d - offrire materiale informativo della "Strada delle FRASCHETTE ETRUSCHE ",

e - offrire materiale informativo relativo alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

• personale a conoscenza di lingue straniere;

• organizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi.

Art. 4 - Standards minimi di qualità per il riconoscimento della qualificazione delle "FRASCHETTE ETRUSCHE"

1. Ai fini del riconoscimento della qualificazione di "FRASCHETTA ETRUSCA" occorre possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;

-esporre, con particolare cura ed in luogo idoneo, un numero adeguato di vini delle aziende facenti parte del Circuito;

- esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita dei vini del "Circuito vino", i quali devono essere notificati al Comune;

- offrire il materiale informativo della "Circuito", approvato dal Comune di Cerveteri;

- allestire uno spazio di degustazione per l'assaggio di prodotti alimentari tipici della zona (Formaggi, salumi, porchetta, prosciutto ecc.);

- Allestire uno spazio di consumazione sia dei vini, che dei prodotti prima menzionati, nonché, di qualunque altro prodotto agricolo di diretta provenienza aziendale che potrà essere commercializzato, previa comunicazione al Comune ai sensi del D. Lgs. 228/2001;

2. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica risultano utili, anche se non obbligatori, i seguenti servizi:

- organizzazione di mini corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "FRASCHETTE ETRUSCHE";
- impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera;
- disporre di collegamenti telematici.

Art. 5 - Standards di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

Ai fini dell'inserimento nel "Circuito", gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 228/2001, devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

1. essere ubicati all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L.164/92;
2. esporre una carta dei vini adeguata ed aggiornata, comprensiva di una significativa rappresentanza dei vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte del Circuito, con indicati i prezzi notificati al Comune;
3. avere un menù di degustazione comprensivo dei piatti tipici del territorio interessato al "Circuito" per coloro che possiedono le autorizzazioni necessarie ;
4. utilizzare bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini;
5. offrire materiale informativo della "Strada delle Fraschette Etrusche";

Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno - turistica risulta utile, anche se non obbligatoria l'esposizione di un congruo numero di vini delle Cantine e/o produttori singoli aderenti al circuito proposti nella Carta dei vini nel locale d'ingresso e/o di accoglienza dei consumatori.

Art. 6 - Standards di qualità delle imprese turistico - ricettive delle "STRADA DELLE FRASCHETTE"

1. Ai fini dell'inserimento nel "Circuito" le imprese turistico - ricettive devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi:

- a) essere ubicate all'interno della zona di produzione delle uve di cui alla L.164/92;
- b) essere provviste di personale adeguatamente competente a dare informazioni sul "Circuito";
- c) qualora la struttura turistico-ricettiva, abbia un ristorante all'interno, per quest'ultimo valgono le indicazioni date per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande di cui al presente Regolamento;
- d) offrire materiale informativo della "Strada delle Fraschette Etrusche";
- e) per le attività agrituristiche resta ferma la possibilità di effettuare tutte le discipline previste dall'iscrizione provinciale

Art. 7 - Logo delle "FRASCHETTE ETRUSCHE"

1. Al fine di offrire un'immagine coordinata ed unitaria delle varie "FRASCLETTE ETRUSCHE", l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, definisce il logo-cornice, ai fini di una armonia grafica con i loghi relativi alle singole Cantine del Territorio che potranno provvedere ad inserire oltre che il logo distintivo della propria cantina, anche il logo di appartenenza al circuito.

Art. 8 - Riconoscimento delle "FRASCLETTE ETRUSCHE"

1. Con Autorizzazione del Dirigente, previa idonea domanda del singolo coltivatore o della cantina già esercente, accorda il riconoscimento di "FRASCETTA ETRUSCA", in attuazione della disciplina di cui al presente regolamento.

2. Ai fini del riconoscimento di "FRASCETTA ETRUSCA", il singolo esercente o il proprietario della cantina qualora già costituita invia domanda in carta libera al Servizio Attività Produttive, sito in Piazza Risorgimento n. 1 a Cerveteri-. L'istanza deve essere prodotta telematicamente al Servizio Attività Produttive, tramite il SUAP. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a. il nome della "FRASCETTA ETRUSCA" e la zona di produzione delle uve di cui alla L. 164/92;
- b. cartografia in scala 1:10.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste l'azienda produttrice e individuazione dei relativi percorsi;
- c. l'indicazione del rappresentante della Frascetta delegato alla accoglienza, somministrazione e a tutte le altre attività proposte il quale sottoscrive la domanda.

3. Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) raccolta delle dichiarazioni di produzione vitivinicola degli ultimi 2 anni da cui risulti la produzione, copia dell'iscrizione all'Albo dei vigneti di cui L. 164/92 (DOC) da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino;
- b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale si desuma l'iscrizione quale Azienda Agricola;
- c) dichiarazione, da parte dei singoli soggetti partecipanti, del possesso degli standards di qualità di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, nonché, in allegato, copia delle certificazioni sanitarie ed eventualmente urbanistiche;
- d) dichiarazione dei singoli partecipanti dell'intento di procedere al rispetto delle normative di cui al presente Regolamento, all'impegno di porre in essere le limitazioni in esso contenute, l'impegno alla pubblicità del Circuito, l'impegno a porre in vendita e/o a pubblicizzare i vini delle altre cantine del Circuito;
- e) L'obbligo ad accettare il logo della "FRASCETTA ETRUSCA";
- f) Il nome di "FRASCETTA ETRUSCA" ed il logo non debbono ingenerare confusione rispetto ad altri loghi già riconosciuti per le cantine in esercizio.
- g) Per le attività autorizzate in forma agrituristica necessita la copia della autorizzazione comunale;

Art. 9 - Comitato di gestione delle "Strade Del Vino"

1. La gestione delle "FRASCLETTE ETRUSCHE", successivamente denominato "Circuito", è affidata al Comune di Cerveteri che costituirà un organo interno di gestione composto da n° 5 membri da individuarsi in due Consiglieri Comunali di maggioranza e due di minoranza e dal **Dirigente o delegato facente parte del Servizio Attività Produttive** che la presiede, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dal presente regolamento.

Ai fini della gestione delle "FRASCLETTE": L'organismo, dovrà dotarsi di linee guida che dovranno essere approvate dalla Giunta Municipale;

Il comitato di gestione è nominato con Decreto Sindacale **previa consultazione dei Capigruppo Consiliari** e dovrà garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

2. Le linee guida dell'organismo di gestione dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome delle “FRASCHETTE ETRUSCHE” partecipanti al circuito, i termini e i modi di un loro ampliamento, le forme di esclusione per la perdita delle caratteristiche, la sede in cui svolge la sua attività;
- b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica il “Circuito” e le norme per il relativo uso, nel rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento;
- c) le modalità per l’ammissione, garantendo l’accesso a tutti i soggetti che ne abbiano diritto;
- d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

3. L’organismo è obbligato a:

- a) collaborare con gli altri soggetti appartenenti a Comuni diversi che abbiano espresso formalmente l’intenzione di aderire al Circuito attraverso scelte appartenenti agli organismi deliberanti dell’Ente;
- b) utilizzare il nome di “FRASCHETTA ETRUSCA” e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati.

4. L’organismo è competente a:

- a) rappresentare in ogni sede il “Circuito FRASCHETTE ETRUSCHE”;
- b) procedere all’attuazione e gestione del “Circuito”, in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento;
- c) gestire campagne d’informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della “Circuito” in ambito nazionale ed internazionale;
- d) promuovere l’inserimento del “Circuito” nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
- e) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie del “Circuito”;
- f) **demandare agli organi preposti il controllo affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati dal presente Regolamento e gli orari di apertura e chiusura da prevedere con apposito indirizzo della Giunta Municipale; in caso di difformità può prevedere sanzioni fino all’esclusione dell’associato;**
- g) vigilare sul buon funzionamento del “Circuito”;
- h) curare i rapporti con gli Enti locali;
- i) presentare eventuali domande di contributo;

Art. 10 - Ulteriore applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche per “Circuiti e/o percorsi” finalizzate alla valorizzazione anche congiunta di altre produzioni di qualità, tipiche e/o tradizionali, con particolare riguardo all’olio d’oliva.